



COMUNE DI ISASCA

C.A.P. 12020 – TEL. e FAX 0175 – 56.72.40

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 12 DEL 14/07/2015

Sommario

TITOL O	I - NORME GENERALI	PAG.
Art. 1	- Polizia Mortuaria nel Comune	5
Art. 2	- Responsabilità	5
Art. 3	- Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 4	- Cittadini isaschesi	6
Art. 5	- Atti a disposizione del pubblico	6
TITOL O II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI		
Art. 6	- Depositi di osservazione ed obitori	7
Art. 7	-- Deposizione del cadavere nel feretro	7
Art. 8	-- Verifica e chiusura feretri	7
Art. 9	-- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 10	-- Piastrina di riconoscimento	9
TITOL O III - TRASPORTI FUNEBRI		
Art. 11	- Trasporti funebri	9
Art. 12	- Orario dei trasporti funebri	9
Art. 13	- Modalità dei trasporti	10
Art. 14	- Percorsi dei trasporti funebri	10
Art. 15	- Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito	10
TITOL O IV - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO		
Art. 16	- Elenco del cimitero	11
Art. 17	- Delimitazione dei reparti	11
Art. 18	- Reparti comuni	12
Art. 19	- Reparti privati	12
Art. 20	- Servizio di custodia	13
Art. 21	- Tumulazioni provvisorie	13

T I T O L O V - CREMAZIONE

Art. 22	- Disciplina della cremazione	14
Art. 23	- Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	15
Art. 24	- Identità delle ceneri	15
Art. 25	- Feretri per la cremazione	15
Art. 26	- Crematori	15
Art. 27	- Caratteristiche dell'urna cineraria	16
Art. 28	- Destinazione delle ceneri	16
Art. 29	- Dispersione delle ceneri	16
Art. 30	- Individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	18
Art. 31	- Urne cinerarie	18
Art. 32	- Consegna e affidamento delle ceneri	19
Art. 33	- Prescrizioni affidamento dell'urna cineraria	20
Art. 34	- Conservazione dell'urna	21
Art. 35	- Recesso dall'affidamento - reinvenimento di urne	22

T I T O L O VI - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 36	- Sepolture private	22
Art. 37	- Vigilanza del Sindaco	23
Art. 38	- Concessionari	23
Art. 39	- Concessioni a collettività, enti o istituzioni	24
Art. 40	- Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	24
Art. 41	- Sepolture private ad inumazione	25
Art. 42	- Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	25
Art. 43	- Tombe di famiglia	26
Art. 44	- Cellette ossario	27
Art. 45	- Campo per la dispersione delle ceneri	27
Art. 46	- Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso	27
Art. 47	- Divisione e rinuncia	28
Art. 48	- Morte del concessionario	28
Art. 49	- Sepolture private a tumulazione individuale (loculi). Scadenza.	29
Art. 50	- Manutenzione delle sepolture private	29
Art. 51	- Decadenza e revoca delle sepolture private	30
Art. 52	- Fascicoli per le sepolture private	30
Art. 53	- Retrocessione di sepoltura privata	31

T I T O L O V I - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54	- Esumazioni ordinarie e straordinarie	31
Art. 55	- Estumulazioni	32
Art. 56	- Estumulazioni straordinarie - Rimborso	33
Art. 57	- Oggetti da recuperare	33
Art. 58	- Disponibilità dei materiali	34

T I T O L O V I I - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 59	- Divieti	34
Art. 60	- Ornamenti delle sepolture	36
Art. 61	- Imprese esecutrici di lavori all'interno del Cimitero	36
Art. 62	- Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri	37

T I T O L O V I I I - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63	- Responsabili	38
Art. 64	- Concessioni pregresse	38
Art. 65	- Efficacia delle disposizioni del Regolamento	38
Art. 65	- Decorrenza	39

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate ai sensi dell'art. 107 3° comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Art. 2 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per improprio utilizzo di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile e/o Penale.

Art. 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) l'uso dell'obitorio;
 - c) l'ossario comune;
 - d) il cinerario comune;

- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
- 3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
- 4. Per le tariffe di loculi colombari, cellette ossario, cellette cinerarie ed aree da assegnare ai richiedenti isaschesi e assimilati così come definiti nel successivo Art. 4 le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale; per i non residenti queste tariffe dovranno essere maggiorate del 50%.

Art. 4 CITTADINI ISASCHESI

- 1. Sono da considerarsi cittadini isaschesi
 - a) I nati in Isasca
 - b) I residenti in Isasca al momento della nascita
 - c) I residenti in Isasca
- 2. In carenza di disponibilità di loculi o aree cimiteriali verrà data precedenza ai cittadini isaschesi

Art. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1. Sono conservati, a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero;
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

TITOLLO II - OSSERVAZIONI DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio attraverso apposite convenzioni con ospedali o altri istituti.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Art. 7 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
3. Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Art. 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) **per inumazione:**
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) **per tumulazione:**
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO I I I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o comunque dal luogo in cui si trovano, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Art. 12 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco può determinare con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, lontananza dei parenti, ecc.)

5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Sindaco può disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, possano essere effettuati in ore notturne.

Art. 13 MODALITA' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere. In questo caso il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. A richiesta dei familiari, che se ne assumono la responsabilità, il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Art. 14 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco può determinare i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 12, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 15 LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a un'ora.
3. In caso di sosta superiore ad un'ora, il feretro dovrà essere depositato nella camera mortuaria.

TITOL O I V - ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 16 ELENCO DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con il seguente cimitero:

- Cimitero Capoluogo;

Art. 17 DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:

a. COMUNI

- i. Campi di inumazione
- ii. Ossario comune
- iii. Cinerario comune
- iv. Area per la dispersione delle ceneri e per la memoria nel rispetto del senso comunitario della morte

b. PRIVATI

- i. campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - ii. tumulazioni individuali (loculi)
 - iii. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - iv. cellette ossario
2. Nell'ambito del cimitero, a norma del Decreto 26.06.2000 n. 219 è altresì individuata l'area di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni;
3. Localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia).

Art. 18 REPARTI COMUNI

1. **Campi ad inumazione**

- a. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, salvo casi di urgenza e necessità straordinaria;
- b. a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm 160 x 60 e di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna.
- c. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- d. In caso di incuria, abbandono ultradecennale o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. **Ossario comune**

- a. Non soggetto a particolari normative

3. **Cinerario comune**

- a. Non soggetto a particolari normative

4. **Campo per la dispersione delle ceneri**

- a. Per la memoria nel rispetto del senso comunitario della morte, dovrà essere apposta targa riportante i dati anagrafici del defunto.

Art. 19 REPARTI PRIVATI

1. Le sepolture private possono avvenire nei seguenti reparti:
 - a) **Sepolture individuali** : comunemente chiamate **tombe**, sono localizzate in campi per fosse ad inumazione ed hanno la durata di 30 anni dalla data della sepoltura e rinnovabili alla scadenza per ulteriori anni 20;
 - b) **Tumulazioni individuali**: comunemente chiamate **loculi colombari** hanno una durata di 30 anni dalla data della concessione (acquisto); alla scadenza può essere chiesto rinnovo ulteriori anni 20.

Per i loculi colombari già concessi per anni cinquanta, alla scadenza non è previsto il rinnovo.

- c) **Tumulazioni per famiglie o collettività:** comunemente chiamate **tombe di famiglia** hanno la durata di 99 anni dalla data della concessione. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata previo pagamento del canone concessorio; la durata del rinnovo verrà stabilita sulla base delle richieste e comunque non potrà essere superiore a 99 anni.
- d) **Cellette ossario:** utilizzate per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione; sono rinnovabili una sola volta per ulteriori anni 20.

Art. 20 SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1. Il Sindaco può determinare con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
- 2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.

Art. 21 TUMULAZIONI PROVVISORIE

- 1. Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per:
 - a. Feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune, non ancora disponibili
 - b. Feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
 - c. Urne contenenti ceneri da destinare (dispersione, affidamento, risoluzione controversie).
 - d. Feretri destinati ad essere tumulati in tombe di famiglia in fase di realizzazione.
- 2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera b), per cui il deposito temporaneo dovrà cessare entro sei mesi dalla fine lavori.
- 3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro o dell'urna cineraria, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza:
 - a. all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione.
 - b. all'estumulazione dell'urna cineraria ed al suo collocamento nel cinerario comune.

4. La domanda per le tumulazioni provvisorie deve essere presentata al Sindaco che rilascerà nei casi previsti la necessaria autorizzazione.
5. Le tumulazioni provvisorie possono avvenire nei seguenti reparti:
 - a. Loculi colombari posti in ultima fila in alto**
 - Il canone di deposito, in caso di successivo acquisto del loculo, viene considerato quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva
 - qualora il copriloculo venga utilizzato per apporvi scritte ed ornamenti, la sua eventuale sostituzione sarà a carico del concessionario
 - b) Tombe di famiglia**
 - Alla domanda al Sindaco deve, in questo caso, essere allegata l'autorizzazione alla tumulazione provvisoria del concessionario della tomba di famiglia.

TITOLO V – CREMAZIONE

Art. 22 DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

La materia è disciplinata:

- dalla L.R. Piemonte 11.03.2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" art. 51;
- dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Piemonte 17.03.2015 n. 61-10542 – art. 9;
- dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/8/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale;
- dall'art.1, comma 7-bis, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/6/1993 avente per oggetto: "Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/7/1998 avente per oggetto: "Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

- dalla L.R. Piemonte 11.03.2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione – art. 51;
- dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Piemonte 17.03.2015 n. 61 – 10542 art. 9
Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

ART. 23 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30/3/2001, n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve contenere tutti i dati del richiedente e del defunto se persona diversa
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 24 IDENTITA' DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 25 FERETRI PER LA CREMAZIONE

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 26 CREMATORI

Questo Comune non dispone di crematori e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 27 CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e luogo e la data di morte del defunto. L'urna deve essere sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Art. 28 DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
 - b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
4. Per quanto attiene le ceneri in attesa di destinazione, si rimanda alle norme di cui all'art. 30 comma 1.c;

Art. 29 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetti di questi, dai soggetti indicati al successivo articolo, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; al di fuori del cimitero è possibile la dispersione in aree private a condizione che: si tratti di luoghi

all'aperto, sia espresso per iscritto il consenso dei proprietari, non dia luogo ad attività aventi fini di lucro.

2. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 (nuovo codice della strada), deve comunque avvenire ad almeno venti metri di distanza dall'abitazione eventualmente presente nell'area privata oggetto di dispersione e ad almeno duecento metri di distanza dalle altre abitazioni.
3. La dispersione non è comunque consentita in terreni individuati a valle del perimetro del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 a meno che non siano esterni al centro abitato e catastalmente individuati come pertinenza dell'abitazione del defunto.
4. Per la dispersione delle ceneri al di fuori dell'ambito cimiteriale dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione.
5. L'affidatario delle ceneri deve sottostare alle sottoindicare prescrizioni, dichiarando:
 - l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - di avere preventivamente comunicato al Comune di destinazione le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri degli associati;
 - di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) da € 25 a € 500.L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 30 INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE L.R.n° 20/2007, art. 2, commi 7 e 8

1. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall’esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - e) dal tutore di minore o interdetto;
 - f) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a),b),c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal Comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 31 URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

Art. 32 CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche indicate nell'articolo 27.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto a alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art.2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31/10/2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi ne prende in consegna l'urna.
7. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/00, deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
 - c) il luogo di conservazione;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Art. 33 PRESCRIZIONI AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

L'affidatario dell'urna cineraria dovrà osservare le sottoindicate prescrizioni, ai sensi dell'art.3 della legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20:

1. l'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione (come ad esempio nicchie, vani o teche chiuse in vetro etc...);
2. l'urna deve avere l'indicazione delle generalità del defunto e nel caso venga custodita all'interno di vani chiusi non trasparenti, questi ultimi devono avere apposita targhetta con l'indicazione della presenza dell'urna e i dati del defunto;
3. l'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che eventuali cambi del luogo di conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere comunicati al Comune entro 15 giorni;
4. l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore;
5. l'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, entro 15 giorni, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
6. se chi ha in consegna l'urna intende per qualsiasi ragione rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto;

7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto;
8. l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri, costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.p.;
9. l'affidatario deve garantire la piena disponibilità ad assicurare, al personale comunale preposto, l'accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

Art. 34 CONSERVAZIONE DELL'URNA L.R. n° 20/2007, art. 3. commi 1,2,3 e 4

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, ove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

**Art. 35 RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – REINVENIMENTO DI URNE –
L.R. n° 20/2007, art.3, commi 5 e 6**

1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall’affidamento, l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 23, comma 4;
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
4. Il Comune procede alla dispersione nell’apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all’affidamento delle ceneri.

T I T O L O VI - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 36 SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d’uso delle sepulture indicate all’art. 19.
2. Il diritto d’uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d’uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto in forma di scrittura privata contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
4. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata,
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune a norma dell'art. 54) del presente regolamento per i contratti riguardanti sepolture individuali a tumulazione (lettera b, d, art. 19). Qualora i tempi di legge richiedessero l'inumazione della salma il concessionario o avente causa dovrà farsi carico delle relative spese.
 7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 37 VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 38 CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali), salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari che dovranno risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione o comunque resa dal concessionario stesso e acquisita agli atti del Comune.

Art. 39 CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI O ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 40 MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del Concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Qualora, in occasione di ampliamenti del cimitero, venga effettuata la prevendita dei loculi colombari, la Giunta municipale potrà dare le necessarie disposizioni per la presentazione delle domande di concessione.

Art. 41 SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le dimensioni previste dalla D.P.G.R. Piemonte 8.08.2012 n. 7/R art. 18.
3. Per quanto riguarda l'installazione di copritomba o altri manufatti nonché per la conservazione del decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 18.
4. Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non ne disponga la collocazione in celletta ossario previa debita richiesta di concessione

Art. 42 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento ad inumazione sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richieda di rinnovare la concessione ai sensi dell'art. 19 lett.b.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché cassette ossario, ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori purché venga rispettata una certa uniformità per ogni blocco fermo restando che il concessionario resta responsabile sia dal punto di vista civile che penale degli eventuali danni in conseguenza dell'installazione e cattiva manutenzione delle vaschette portafiori, come dell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario, purché non risultino di ostacolo alla percorribilità od alla accessibilità o visibilità delle altre tombe.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 43 TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - i. La concessione è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire per il progetto della costruzione che si intende edificare;
 - ii. I lavori dovranno essere completati entro 1 anno dall'atto di rilascio del permesso di costruire, pena la revoca della concessione,;
 - iii. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
 - iv. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuta la certificazione di fine lavori e di regolare esecuzione da parte del Tecnico incaricato della progettazione o della direzione lavori.

- v. La concessione delle aree cimiteriali verrà effettuata ai cittadini venaschesi con l'ordine di priorità uguale all'ordine in cui le varie tipologie sono elencate all'articolo 4 del presente Regolamento.

b) l'assegnazione di tumulazioni retrocesse al Comune.

Art. 44 CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 45 CAMPO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il campo per la dispersione delle ceneri è destinato ad accogliere le ceneri di coloro che ne abbiano espresso la volontà.
2. Per la dispersione delle ceneri al di fuori dell'ambito cimiteriale e per la conservazione delle ceneri in private abitazioni dovrà essere avanzata richiesta di affidamento dell'urna cineraria con indicazione della destinazione delle ceneri e dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione.

Art. 46 SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 47 DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La divisione dei posti o l'individuazione di quote separate dovrà essere chiaramente espressa all'atto della richiesta che dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso i concessionari residuali avranno diritto di prelazione.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 48 MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 38 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Servizi Cimiteriali entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è sufficiente comunicazione debitamente documentata di uno degli aventi causa come indicato all'art. 38. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 51.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 38, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 52.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 49 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE – loculi - SCADENZA

1. L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 38.
2. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
3. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune, sulla tomba interessata, alla bacheca al cimitero nonché mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5, dal 15/10 al 15/11, periodo di massima affluenza di pubblico al cimitero.
4. I termini delle suddette pubbliche affissioni sono stabiliti in minimo 30 giorni consecutivi e le stesse saranno effettuate contestualmente anche all'albo pretorio del comune.

Art. 50 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
 - l'ordinaria pulizia,
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 51 DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca o la decadenza delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate o in caso di evidente abbandono.
2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza e di revoca, il responsabile del servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni. In caso non siano rintracciabili gli interessati, sarà sufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.
3. La dichiarazione di revoca o di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale decorsi senza esiti i termini degli avvisi di cui al comma precedente.
4. Copia della dichiarazione di revoca o decadenza è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico.
5. L'originale della dichiarazione di decadenza o di revoca corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
6. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 52 FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una cartella nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Le cartelle non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta dei registri cimiteriali.
4. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Responsabile del Servizio andrà apposta su di essi.

Art. 53 RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata, è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta rapportata agli anni ancora da usufruire.

$$C = t \times \frac{r}{d}$$

- Dove:
- C = corrispettivo da rimborsare
 - t = tariffa di concessione corrisposta
 - d = durata della concessione
 - r = anni della concessione ancora da usufruire, calcolati alla data della domanda di retrocessione

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

T I T O L O VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione; le ossa possono essere raccolte solo a condizione che si sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Sono esumazioni straordinarie quelle non indicate nel comma precedente.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie con proprio provvedimento
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinarie.

5. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarli in altre sepolture o per cremarle.
Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 55 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati allo scadere della concessione, compresi quelli delle sepolture private, se trascorso dalla morte un periodo maggiore di venti anni, devono essere inumati per un periodo minimo di cinque anni; se trascorso dalla morte un periodo minore di venti anni, devono essere inumati per un periodo minimo di dieci anni. Prima dell'inumazione si provvederà a verificare il processo di mineralizzazione attraverso la rimozione del coperchio della cassa metallica. Il feretro sarà inumato senza il coperchio metallico al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. In casi eccezionali quali il disfacimento del feretro, qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario; nei casi previsti dalla legge dovrà essere richiesto il parere del medico del servizio di igiene pubblica.
4. Gli eventuali rifiuti cimiteriali verranno stoccati temporaneamente, dopo opportuno trattamento, in appositi contenitori da ubicare nei locali di servizio presenti vicino agli ingressi del cimitero comunale, in attesa di essere raccolti dalla ditta specializzata nello smaltimento degli stessi.
5. Le salme possono essere estumulate prima dello scadere della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della Giustizia, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
6. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazioni

7. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, sia constatata, sulla base di rilievi visivi la perfetta tenuta del feretro. La constatazione può essere effettuata dal necroforo o da altro personale del comune incaricato; nei casi previsti dalla Legge dovrà essere richiesto il parere del Medico del Servizio di Igiene pubblica.
8. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il Sindaco può ugualmente autorizzare il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

Art. 56 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE – RIMBORSO

1. Nel caso di estumulazione dei feretri prima dello scadere della concessione, i loculi passeranno a disposizione del Comune: il concessionario avrà diritto al rimborso di un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta, rapportata agli anni ancora da usufruire diminuiti di 5 per i cittadini residenti e di 10 per i non residenti.
2. Formule per il calcolo della cifra da corrispondere:

$$C = (r - 5) \times \frac{t}{d}$$

$$C = (r - 10) \times \frac{t}{d}$$

3. Copriloculo: in caso di rinuncia prima dello scadere della concessione, dal rimborso dovuto verrà detratto l'importo del copriloculo ai prezzi in vigore al momento della richiesta.

Art. 57 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno

essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 58 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni , restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di
4. miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica .
5. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 59 DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- c) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- d) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- e) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,

- f) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- g) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- h) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- i) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo, soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti
- j) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- k) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune; nessun lavoro potrà essere eseguito nei tre giorni lavorativi precedenti il 1° Novembre a meno delle operazioni necessarie in occasione dei funerali; le imprese esecutrici sono tenute a procurarsi tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori senza arrecare danno alcuno alle strutture limitrofe nonché a lasciare il sito di intervento perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo di lavorazione;
- m) chiedere elemosina, fare queste o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali,
- s) introdurre animali anche se condotti al guinzaglio.

Le presenti disposizioni dovranno essere affisse alla bacheca del cimitero in modo che gli utenti possano facilmente prenderne atto.

Art. 60 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso è subordinata a comunicazione edilizia, Denuncia di Inizio attività o permesso di costruire.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari di apertura del cimitero e possono essere sospesi anche verbalmente dall'ufficio di polizia Municipale quando siano d'ostacolo alle sepolture. Il personale comunale è addetto al controllo e può stabilire criteri perché i lavori costituiscano minor intralcio possibile.
5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere le misure previste dall'art. 18, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 61 IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno del Cimitero Comunale devono darne comunicazione agli Uffici Comunali che detteranno le opportune disposizioni.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto.
3. Le violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, sono accertate e punite a norma della L. 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 62 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
 - f) intervenire con limature smontaggio maniglie o altro sulla cassa al fine di adeguarne le dimensioni a quelle del loculo. In caso la cassa risulti di dimensioni non compatibili con quelle del loculo il feretro sarà temporaneamente depositato nella camera mortuaria in attesa degli opportuni adeguamenti edilizi, ove possibili, o reperimento di altro loculo.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 RESPONSABILI

1. Spetta al responsabile dei servizi tecnici l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile del servizio sulle indicazioni deliberate della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 64 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione con la precisazione che nell'ipotesi di concessioni cimiteriali perpetue queste devono intendersi rilasciate per un periodo non superiore ad anni 99 (novantanove);
2. Anche nel caso di concessioni pregresse per tumulazioni in tombe di famiglia cd. "perpetue" la durata del contratto deve intendersi stabilita in modo convenzionale "pari ad anni 99"

Art. 65 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 66 DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine dell'ulteriore pubblicazione di n. 15 giorni conseguenti alla sua omologazione.